

STATUTO

A.S.D.A - SPERANZA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSTO ARSIZIO VA VIA PALESTRO
16

Numero REA: VA - 218454

Codice fiscale: 01937410122

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto in data 12-12-2016 n. 69481/12814 rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – Denominazione e regime residuale

E' costituita la Società cooperativa denominata "A.S.D.A. – SPERANZA Cooperativa Sociale".

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché, salvo ove diversamente stabilito nel presente statuto, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica e comunque nei limiti dell'art. 2519, comma 2, c.c.

Art. 2 – Sede

La Cooperativa ha sede in Busto Arsizio.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 – Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 4 – Scopo

La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi e svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come espressamente indicati all'art. 1, primo comma, lett. a) e b) e all'art. 4 della L. 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa intende assicurare, tramite la gestione in forma associativa della azienda alla quale i soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in

qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Art. 5 – Oggetto

La società, con riferimento all'art. 1, primo comma, lett. a) della L. 8 novembre 1991 n. 381, ha per oggetto:

- la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, ed in particolare la gestione di servizi di accoglienza, di comunità alloggio e di comunità convivenza, di servizi riabilitativi e terapeutici, di animazione e di assistenza, ritenuti idonei nei confronti di persone portatrici di handicap fisici o psichici.

La società, con riferimento all'art. 1, primo comma, lett. b) della L. 8 novembre 1991 n. 381, ha per oggetto:

- la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale;

- l'erogazione di servizi a privati, imprese ed enti pubblici, quali Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni.

La gestione delle attività predette potrà essere svolta anche a mezzo di terze organizzazioni.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di inclusione al lavoro dei soggetti svantaggiati.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere a) e b), anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 avverranno con gestioni amministrative separate. La Cooperativa organizza il servizio e la distribuzione del lavoro.

Il ricavato dell'attività svolta dai Soci cooperatori è conferito alla Cooperativa.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.

La Cooperativa può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

I soci possono finanziare la Cooperativa con versamenti, in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci.

TITOLO III SOCI

Art. 6 – Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci della Cooperativa:

- a) – soci ordinari, che condividono le finalità della Cooperativa e ne organizzano l'attività;
- b) – soci lavoratori, che condividono le finalità della Cooperativa, prestano in essa attività lavorativa e vengono retribuiti secondo le regole del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento;
- c) – soci volontari che condividono le finalità della Cooperativa, contribuiscono alla realizzazione dei suoi obiettivi attraverso prestazioni d'opera che non vengono remunerate, ad eccezione di un rimborso spese, le cui caratteristiche devono essere determinate in Assemblea. Ai soci volontari non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali;
- d) – soci sovventori, persone fisiche o giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative;
- e) – le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di soci utenti o soci fruitori della Cooperativa. Possono essere ammesse come soci anche persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi quello della metà del numero complessivo dei soci, il Consiglio di Amministrazione dovrà adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento della Cooperativa.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione del organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 7 – Libro dei soci

La Cooperativa tiene, a cura del Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle quote, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto

dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla società.

Sono legittimati all'esercizio dei diritti sociali i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci, in presenza delle eventuali ulteriori condizioni stabilite dalla legge.

Art. 8 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) – cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;
- b) – dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti sociali ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) – ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge;
- d) – impegno al versamento della tassa di ammissione.

I soci lavoratori dovranno inoltre indicare i seguenti ulteriori elementi:

- e) – indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto.

I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui al primo comma, lett.

a) del presente articolo, dovranno indicare:

- 1) – ragione sociale o denominazione, forma giuridica, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del legale rappresentante;
- 2) – oggetto sociale, contenente la previsione di cui all'art. 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- 3) – estratto della delibera contenente la richiesta di ammissione a socio;
- 4) – certificato del Tribunale attestante che la società non è sottoposta a procedure concorsuali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente statuto e constatata l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al successivo articolo 10, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione viene comunicata al socio a mezzo raccomandata A.R. o a mano e diventa efficace con l'iscrizione nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare, entro sessanta giorni, la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione,

quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa. A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la Cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al seguente comma.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

Art. 9 – Obblighi dei soci.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) – a versare le quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
- b) – a versare la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- c) – a versare l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- d) – a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa;
- e) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti sociali e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 10 – Divieti dei soci

Fermo il divieto di cui all'art. 2527, comma 2, c.c., è altresì fatto divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 11 – Poteri ispettivi dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove esistente. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

TITOLO IV RECESSO - DECADENZA –ESCLUSIONE

Art. 12 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento e scioglimento se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio:

- a) - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla Cooperativa.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, gli amministratori potranno, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non abbia o abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla

Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti Sociali nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che, previa intimazione del Consiglio di Amministrazione, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

d) che violi i divieti di cui all'articolo 10.

Il socio lavoratore potrà essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Il socio volontario potrà essere escluso quando abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa.

Art. 15 – Deliberazioni in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa, fatta salva ogni applicabile disposizione di legge.

In caso di eventuali controversie tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, il socio può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 36.

Art. 16 – Morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi o legatari al rimborso delle quote da lui effettivamente versate si matura nella misura e con le modalità previste nell'articolo seguente, allo scadere dei 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 17 - Liquidazione delle quota

I soci receduti, esclusi nonché gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota, oltre alla eventuale rivalutazione di cui all'articolo 7 (sette) della Legge n. 59/1992, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale della quota e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei 180 giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, a suo insindacabile

giudizio, nell'interesse della Cooperativa, prevedere che il rimborso sia corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

In ogni caso, il rimborso, verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato a norma dell'articolo seguente.

Art. 18 – Richiesta del rimborso

I soci receduti od esclusi o gli eredi o legatari del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti articoli. Gli eredi o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Il diritto di rimborso rispetto al quale non sia stata avanzata la relativa richiesta nel termine suddetto si prescrive a favore del fondo di riserva.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 – Esercizio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) - dal capitale sociale, che è variabile e illimitato e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci;
- b) - dalla riserva ordinaria;
- c) - da eventuali riserve straordinarie, formate, tra l'altro, dalle tasse di ammissione e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- d) - da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) - da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto del suo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 dicembre 1977, n. 904 e successive modifiche, nonché ai sensi degli artt. 2514 e 2545-quater c.c.

Art. 20 – Versamento quote dei soci

Le quote dei soci, potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) - almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) - il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 – Caratteristiche quote dei soci

Il capitale sociale è variabile ai sensi di legge ed è diviso in quote del valore nominale di euro 26,00 (ventisei virgola zero zero) sino ai massimi previsti dalla legge.

Le quote detenute dai soci sono sempre nominative.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 22 – Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla Legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alle riserve statutarie o volontarie.

È vietata la distribuzione di utili e riserve ai soci.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 23 – Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 24 – Assemblea dei soci

L'Assemblea può essere convocata da ciascun amministratore.

La convocazione dell'Assemblea dei soci deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e mediante lettera raccomandata o raccomandata a mano ovvero mediante e-mail, all'indirizzo di posta elettronica indicato nel libro dei soci.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'Assemblea dei soci ha luogo almeno una volta all'anno, anche fuori della sede legale, purché in Italia, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo, o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 25 – Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su eventuali compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
- d) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nello Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) provvede alle modifiche del presente Statuto;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla sua approvazione.

Art. 26 – Costituzione e quorum

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia

il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 27 - Votazioni

Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di mano od oralmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 28 - Voto

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore nominale delle quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta, fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative regionali cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

Art. 29 – Verbalizzazione

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da una persona designata dall'Assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal Presidente.

Nei casi di legge e quando il Consiglio di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 30 – Consiglio di Amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere nominata fra i soci ovvero fra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

È facoltà dell'Assemblea nominare un consigliere rappresentante dell'Amministrazione Comunale del Comune di Busto Arsizio.

I Consiglieri di Amministrazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e può eleggere fino a due Vice Presidenti.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un Comitato Esecutivo.

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto in tema di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 31 – Rappresentanza

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai singoli Consiglieri delegati, se nominati, ed al Presidente del Comitato Esecutivo, se nominato.

La rappresentanza della Cooperativa spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 32 – Organo di Controllo

Nei casi in cui la legge lo impone ovvero qualora lo decidano i soci, la Cooperativa nomina un Organo di Controllo o un Revisore.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; il Revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

La società può altresì decidere di affidare il controllo sulla gestione all'Organo di Controllo e la revisione legale dei conti al Revisore.

Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.

Le riunioni dell'Organo di Controllo collegiale possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza secondo quanto sopra previsto in tema di Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 – Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, e determinandone i poteri.

Art. 34 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato, ove consentito dalla legge, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31

gennaio 1992, n. 59.

TITOLI VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35 – Principi di mutualità

Le clausole mutualistiche di cui al presente Statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 36 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Firmato Mario Gallazzi

Firmato Luigi Caccia

Firmato Filippo Zabban

REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove *dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- ☒ **In bollo:** con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- ☐ **In bollo:** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- ☐ **In carta libera:** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- ☒ **Copia su supporto informatico:** il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo dell'allegato "A" dell'atto in data 12 dicembre 2016 n. 69481/12814 di repertorio Filippo Zabban, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale.
- ☐ **Copia cartacea:** la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce